



Ufficio UFF_PROP

Ordinanza n° 62 del 22/06/2017

Oggetto: CRISI IDRICA E IDROPOTABILE - PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA EX ART. L.R. 69/2011 - RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO.

IL SINDACO

ACCERTATO che, a causa della scarsità delle precipitazioni e delle criticità più volte riscontrate nell'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, da parte dell'Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.) è stato approntato un Piano Operativo di Emergenza (ex art.20 LR 69/2011) che prevede il costante monitoraggio della situazione e dell'adozione delle conseguenti azioni di mitigazione;

VISTA la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza idro-potabile ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n.69/2011, effettuata dall'Autorità Idrica Toscana che, a fronte dei risultati dell'ultimo monitoraggio svolto dai gestori del SII alla data del 31.05.2017, conferma una situazione di grave criticità prevedibile nella prossima stagione estiva per alcuni schemi acquedottistici dislocati in varie aree della regione ed un consistente rischio di crisi idro-potabile per l'intero territorio regionale;

CONSIDERATA la naturale minore efficacia delle eventuali piogge nel periodo estivo e tenuto conto del prevedibile progressivo aumento sia della richiesta idro-potabile che di quella per usi agricoli stante anche lo svolgimento della stagione irrigua;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 78 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto "Crisi Idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/2012."

PRESO ATTO della richiesta di A.I.T. di adottare (come previsto nel Piano Operativo di Emergenza) gli opportuni provvedimenti riguardanti l'emissione di specifiche ordinanze di divieto degli usi non essenziali dell'acqua del pubblico acquedotto accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza;

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere immediatamente alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell'attuale situazione climatica;

CONSIDERATA altresì la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico-domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito a salvaguardia della igiene e salute pubblica nonché la pubblica incolumità mediante propria ordinanza, preventivamente comunicata verbalmente al Prefetto della Provincia di Siena a norma del comma 4 art. 6 del D. L. 23 maggio 2008 n° 92;

VISTI gli art.li n. 50 e n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

ORDINA

- **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ABBADIA SAN SALVATORE DI USARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PERSCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI FINO A REVOCA E/O CESSATANECESSITA'.**

Si ribadisce che è proibito fare uso dell'acqua potabile per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini e orti.

Sono esclusi dal presente provvedimento parchi e giardini pubblici; per i quali però l'Ufficio Tecnico Comunale è obbligato a limitare al minimo, l'utilizzo di acqua potabile, riducendo le annaffiature all'indispensabile e utilizzare, per tale scopo, l'approvvigionamento idrico proveniente da fonti alternative non provenienti dal civico acquedotto.

INVITA

la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell'uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi.

INFORMA

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

La vigilanza sul pieno e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente provvedimento è affidato al Servizio Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241, si informa che avverso il provvedimento sopra esteso, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro 60 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta notificazione ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, così come modificata aggiornata ed emendato dalla Legge n. 205 del 23 luglio 2000 "Disposizioni in materia di

Giustizia Amministrativa", oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Geom. Sabatini Andrea di questo Comune.

DISPONE

La pubblicazione all'albo e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Siena Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- Azienda USL Toscana 7 Siena;
- Autorità Idrica Toscana;
- Acquedotto del Fiora;

DISPONE INOLTRE

Che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (Stampa, Internet e Social Network), pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e/o comunicazione diretta incaricando allo scopo i responsabili dei vari Settori Comunali ognuno nei singoli ambiti di competenza e/o spettanza.

Abbadia San Salvatore 22/06/2017

Sindaco
TONDI FABRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.